

Le regole generali

Le novità dal 2017

CIRCOLARI 24 FISCO

IMPOSTE INDIRETTE

Le regole generali

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Non sono interessati



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

I depositi Iva, disciplinati dal Dl 331/1993, costituiscono un importante sistema per evitare di pagare l'imposta sull'acquisto di beni, fintanto che questi non siano estratti e destinati a essere consumati nel territorio dello Stato

COMMENTO

L'[articolo 1 della legge 28 del 18 febbraio 1997](#), recependo la [Direttiva comunitaria 95/7/CE](#), ha introdotto nell'ordinamento Iva nazionale il regime del cosiddetto "Deposito Iva".

Attraverso il deposito Iva, disciplinato dall'[articolo 50-bis del Dl 331/1993](#), più volte modificato, il soggetto passivo d'imposta può introdurre beni nel territorio dello stato senza il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, solo qualora si tratti di beni comunitari o beni immessi in libera pratica ossia che hanno acquisito la posizione doganale di merce comunitaria.

Per l'introduzione e l'estrazione dei beni dal deposito Iva è necessario osservare tutta una serie di regole, e i beni, una volta introdotti, possono subire una serie di lavorazioni sempre senza pagamento dell'imposta. Il deposito non può essere assolutamente virtuale, ma i beni vanno realmente introdotti nei luoghi gestiti dal depositario che è il soggetto responsabile di tutte le transazioni che avvengono all'interno del deposito stesso.

Con riferimento all'introduzione di beni nel deposito Iva, vale la pena di evidenziare in questa sede che essi devono essere fisicamente presi in carico all'interno del deposito, non essendo possibile un'introduzione meramente "virtuale" degli stessi, così come chiarito dalla Corte di giustizia europea, con la causa C- 272/13 (sentenza Equoland), del 17 luglio 2014. Attraverso tale sentenza la Corte afferma che "l'articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordini la concessione dell'esenzione dal pagamento dell'Iva all'importazione, prevista da tale

normativa, alla condizione che le merci importate e destinate a un deposito fiscale ai fini dell'Iva siano fisicamente introdotte nel medesimo”.

L'introduzione, quindi, deve essere fisica e i beni devono materialmente entrare nel deposito Iva, al fine di poter beneficiare dell'esenzione, come affermano gli articoli 155 e seguenti della [Direttiva Iva 2006/112/CE](#), cosiddetta di refusione.

Possono essere introdotti nel deposito Iva i beni derivanti da una delle operazioni elencate alle lettere a e b, del quarto comma, dell'[articolo 50-bis del Dl 331/1993](#), ossia:

- acquisti intracomunitari,
- operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari.

Una volta introdotti nel deposito Iva, i beni, che a quel punto non risultano aver assolto l'imposta sul valore aggiunto, possono subire sia lavorazioni (che la lettera h, del quarto comma dell'[articolo 50-bis](#) individua nelle “prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali”, sempre senza applicazione dell'imposta), sia ulteriori cessioni, sempre rimanendo all'interno del deposito e, quindi, sempre senza applicazione dell'imposta. Tali prestazioni, dispone la norma, possono essere realizzate “anche negli spazi limitrofi al deposito Iva, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito”. Le prestazioni di servizi, quindi, possono essere effettuate all'interno del deposito Iva, anche se i beni rimangono all'interno del mezzo di trasporto ovvero, sempre a titolo esemplificativo, del container che li contiene.

Fino al 31 marzo 2017, all'estrazione dei beni dal deposito Iva può procedere solo un soggetto passivo d'imposta identificato in Italia, direttamente o tramite rappresentante fiscale ovvero i soggetti stabiliti in Italia per il tramite di una stabile organizzazione. L'estrazione deve essere supportata, in via generale, da “documenti amministrativi, commerciali o di trasporto, contenenti i dati identificativi dei beni e del soggetto che provvede all'estrazione”, mentre per le cessioni all'esportazione, “l'estrazione avviene in base alla dichiarazione doganale”. L'imposta viene versata o compensata dall'estrattore che, quindi, può evitare l'esborso materiale dell'Iva.

IMPOSTE INDIRETTE

Le novità dal 2017

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Non sono interessati



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

Con il Decreto fiscale, il regime del deposito Iva subisce alcune importanti modifiche, tra le quali si segnala il versamento diretto dell'imposta, qualora i beni estratti siano diversi da quelli comunitari, senza possibilità di compensazione

COMMENTO

Il Decreto fiscale ([art. 4 del DL 193/2016](#)), interviene a modificare, per l'ennesima volta, l'istituto del deposito Iva apportando, in realtà, alcune restrizioni che di certo non gioveranno alla competitività del nostro territorio nei confronti del resto dell'Europa.

Un primo intervento è quello che riguarda il [comma 4, dell'articolo 50-bis del DL 331/1993](#), e che prevede l'eliminazione della distinzione, fra le operazioni che si possono effettuare senza pagamento dell'imposta a seguito di introduzione in deposito Iva, tra cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti identificati in altro stato membro della Comunità europea e cessioni di beni di cui alla [Tabella A-bis allegata al decreto 331/1993](#) effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli stabiliti nella Comunità economica europea.

I beni elencati nella [Tabella A-bis allegata al DL 331/1993](#)

Stagno, rame, zinco, nichel, alluminio, piombo, indio, argento, platino (palladio, rodio)	Grassi e oli vegetali e loro frazioni, gregge, raffinate, ma non modificate chimicamente
Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, altra frutta a guscio	Olive, semi e sementi, patate
Caffè non torrefatto, cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto, zucchero greggio	Comma in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
Lana	Prodotti chimici, alla rinfusa
Oli minerali (compresi propano, butano, oli greggi di petrolio)	Cereali, semi e frutti oleosi

Con la modifica apportata dal [DL 193/2016](#) viene genericamente previsto, sempre a decorrere dal 1° aprile 2017, che sono effettuate senza pagamento dell'imposta "le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito Iva", senza più porre in essere alcun tipo di distinzione e ottenendo, così, la detassazione di tutte le operazioni di introduzione dei beni nei depositi Iva.

Art. 50-bis, comma 4, lett. c e d, DI 331/1993

Post intervento DI 193/2016 - in vigore dall' 1. 4.2017	Ante intervento DI 193/2016 - in vigore fino al 31.3.2017
<p>Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:</p> <p>c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito Iva</p>	<p>Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:</p> <p>c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito Iva;</p> <p>d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito Iva, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c)</p>

Il secondo intervento riguarda, invece, il [comma 6 sempre dell'articolo 50-bis](#) che viene modificato sensibilmente. Dal 1° aprile 2017, infatti, per l'estrazione dal deposito Iva di beni, destinati a essere utilizzati o consumanti nel territorio dello Stato e diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, che continuano a seguire la regola dell'integrazione della fattura con l'imposta, l'assolvimento dell'imposta avverrà mediante versamento diretto, senza alcuna possibilità di compensazione.

Non solo, viene anche stabilito che il soggetto responsabile dell'imposta dovuta all'atto dell'estrazione dal deposito Iva, sempre con riferimento a un bene di provenienza extracomunitaria, è individuato nel gestore del deposito che dovrà effettuare il relativo versamento in nome e per conto del soggetto estrattore.

Si specifica, altresì, che viene effettuata senza pagamento dell'imposta "l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'[articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#)", ossia degli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di effettuare gli acquisti senza applicazione dell'imposta. In questo caso, la dichiarazione d'intento dovrà essere trasmessa telematicamente all'agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.

SI RICORDA CHE

- Il deposito Iva è un istituto che prevede la possibilità di non versare l'Iva qualora i beni, oggetto di cessione, vengano fisicamente introdotti all'interno dei depositi stessi.
- Le novità in tema di depositi Iva, introdotte dall' [art. 4 del DI 193/2016](#), entreranno in vigore dal 1° aprile 2017.

SCHEMI E TABELLE

Decreto fiscale: novità sui depositi Iva – I punti salienti

La finalità del deposito Iva	Attraverso il deposito Iva, disciplinato dall' articolo 50-bis del DI 331/1993 , più volte modificato, il soggetto passivo d'imposta può introdurre beni nel territorio dello stato senza il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, ma solo qualora si tratti di beni comunitari o beni immessi in libera pratica ossia che hanno acquisito la posizione doganale di merce comunitaria.
La materialità del deposito Iva	Per l'introduzione e l'estrazione dei beni dal deposito Iva è necessario osservare tutta una serie di regole, e i beni, una volta introdotti, possono subire una serie di lavorazioni sempre senza pagamento dell'imposta. Il deposito non può essere assolutamente virtuale, ma i beni vanno realmente introdotti nei luoghi gestiti dal depositario che è il soggetto responsabile di tutte le transazioni che avvengono all'interno del deposito stesso.
Le prestazioni di servizi sui beni	Una volta introdotti nel deposito Iva, i beni, che a quel punto non risultano aver assolto l'imposta sul valore aggiunto, possono subire sia lavorazioni, che la lettera h), del quarto comma dell' articolo 50-bis individua nelle "prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali", sempre senza applicazione dell'imposta, sia ulteriori cessioni, sempre rimanendo all'interno del deposito e, quindi, sempre senza applicazione dell'imposta.
Le novità dal 1° aprile 2017	Con il Decreto fiscale viene eliminata la distinzione, fra le operazioni che si possono effettuare senza pagamento dell'imposta a seguito di introduzione nel deposito Iva, tra cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti identificati in altro stato membro della Comunità europea e cessioni di beni di cui alla tabella A-bis allegata al DI 331/1993 effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli stabiliti nella Comunità economica europea.
La seconda novità	Dal 1° aprile 2017 per l'estrazione dal deposito Iva di beni, destinati ad essere utilizzati o consumati nel territorio dello Stato e diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, che continuano a seguire la regola della integrazione della fattura con l'imposta, l'assolvimento dell'imposta avverrà mediante versamento diretto, senza alcuna possibilità di compensazione